

N. R.G. 5091/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Unico dott. Antonio Picardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5091/2012 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 18/07/2012

DA

MARINELLI COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, con l'avv. Andrea STEFANELLO, L'avv. Christian BAÙ e l'avv. Piero VITACCHIO per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

- ATTORE-OPPONENTE -

CONTRO

SESTO SCARL, in persona del legale rappresentate, con l'avv. Cristina NEGRELLO per mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto

- CONVENUTA-OPPOSTA -

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Causa iscritta a ruolo il 23/07/2012 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/06/2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente:

"Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

IN VIA PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE:



- Per i motivi tutti sopra esposti revocarsi e/o sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari;

IN VIA PRINCIPALE:

- per i motivi tutti di cui sopra dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Giudice del Tribunale di Vicenza in data 15/06/2012, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate.

- Per i motivi di cui sopra accertarsi e dichiararsi che la società "Marinelli Costruzioni SpA" nulla deve alla società consortile "Sesto Scarl" per i fatti di cui è causa;

- per i motivi tutti di cui sopra respingersi le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;

- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa."

Per la convenuta opposta:

"In via preliminare: rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1757/12 R.Ing. proposta da Marinelli Costruzioni s.p.a., perché improcedibile e/o comunque perché l'intestato Tribunale non è competente a conoscerla nel merito, stante la presenza di una clausola compromissoria nello Statuto di Sesto s.c.a.r.l. (art. 27), che devolve ad un Arbitro rituale la cognizione delle domande, delle eccezioni e delle questioni svolte controparte nell'atto introduttivo del giudizio;

In via principale: rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1757/12 R.Ing. proposta da Marinelli Costruzioni s.p.a., perché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti;

In via subordinata: a) accertarsi e dichiararsi che il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente emesso; b) dichiararsi tenuta e condannarsi Marinelli Costruzioni s.p.a. a corrispondere, in favore di Sesto s.c.a.r.l., l'importo di €. 308.748,45=, o quello diverso che risulterà di giustizia, per le causali esposte nelle premesse del ricorso, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dalle date di scadenza indicate nelle fatture azionate al saldo effettivo; c) Respingersi tutte le domande proposte da Marinelli Costruzioni s.p.a. nei confronti di Sesto s.c.a.r.l., perché infondate in fatto ed in diritto.

ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa,



In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte richieste con propria memoria dimessa il 15/4/2013 ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 cpc.

Spese, diritti e onorari di causa interamente rifiuti".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In sintesi, con atto di citazione notificato il 18/07/2012 la società Marinelli Costruzioni spa si opponeva al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1757/2012, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Vicenza in data 15/06/2012 ed a favore della società consortile Sesto scarl, chiedendo, preliminarmente, che ne fosse revocata e/o sospesa la provvisoria esecutorietà, e, nel merito, che ne fosse disposta la revoca una volta accertato che la stessa opponente nulla deve alla società consortile Sesto scarl per i titoli di causa.

A sostegno dell'infondatezza del credito vantato da Sesto scarl l'opponente: a) esponeva che Sesto scarl non aveva dedotto pezze giustificative in ordine al credito vantato; b) contestava che le fatture relative all'anno 2010 sarebbero state emesse solo nel 2012; c) che dal bilancio della società consortile relativo all'anno 2010 risultava che il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente ammontava ad euro 150.460,00 e non ad euro 308.748,45; d) che l'opponente aveva già pagato la somma di euro 150.460,00; e) che, comunque, il credito vantato da Sesto scarl in ordine alle "fatture da emettere" ammonterebbe ad euro 88.272,07 - somma già dedotta in compensazione - e non corrisponderebbe ad euro 150.460,00; f) che la società consortile aveva emesso nel 2010 fatture per euro 272.217,50 che erano già state tutte pagate dalla società opponente.

La società Sesto scarl si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2012 contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposta eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario nel decidere la controversia in virtù di clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio ed esponeva comunque: a) che il credito ingiunto trovava fondamento nell'art. 9 dello statuto del consorzio; b) che Marinelli spa, assieme Maltauro spa, erano consorziate di Sesto scarl, consorzio con attività esterna "strutturato a ribalto dei costi"; c) che il credito ingiunto risultava, oltre che dalle fatture emesse nei primi mesi del 2012, anche dal bilancio relativo all'anno 2010, ivi qualificato per svista alla voce "fatture emesse" anziché "fatture da emettere"; d) che la predetta "svista" era stata rettificata successivamente nel bilancio d'esercizio 2011; e) che, quindi, il credito vantato nel 2011



nei confronti di Marinelli spa ammontava ad euro 365.619,00 di cui euro 360.038,00 derivanti dall'esercizio 2010, così come confermato dalla somma delle fatture emesse nei suoi confronti nel 2012 e segnatamente la n. 2 del 1/2/2012 per euro 98.000,00 e n. 4 del 16/4/2012 per euro 262.039,11, oltre all'Iva al 10% per il valore di ciascuna delle stesse, pari complessivamente ad euro 36.003,91; f) che il credito netto il linea capitale ammontava ad euro 308.748,00, già dedotta in compensazione la somma vantata da Marinelli spa nei confronti di Sesto scarl ed ammontante ad euro 87.294,57; g) che i pagamenti dedotti da controparte a pagamento del credito *de quo* sarebbero già stati portati in detrazione.

Le parti comparivano all'udienza del 11/09/2012 per discutere sull'istanza di sospensione formulata dall'opponente, indi, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva ad esse termine per il deposito memorie di replica.

A scioglimento della riserva assunta in data 11/10/2012, il Giudice, rilevato preliminarmente che l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione - articolata da parte attrice in via alternativa rispetto a quella di sospensiva - non sarebbe comunque accoglibile (onde eventualmente la sospensione della p.e., ove mai accordata, non potrebbe che essere disposta *ex nunc*), anche alla luce della consolidata giurisprudenza del Giudice delle Leggi, che ha reiteratamente dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 642, 648, 649, 655 c.p.c. (e 2884 c. c.), nella parte in cui non consentono, nelle more del giudizio di merito, di revocare con effetti *ex tunc* la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 12/02/2013, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183 co. VI cod. proc. civ. ed all'esito ammetteva la prova per testi e per interrogatorio formale.

La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della legale rappresentante e liquidatrice di Sesto scarl a seguito del quale l'opponente rinunciava all'escussione dei propri testi accettata da parte opposta.

Il Giudice riteneva quindi la causa matura per la decisione e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Indi, all'udienza del 01/06/2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni; il G.U. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.



Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione in rito di incompetenza del G.O. formulata da parte opposta in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dello statuto di Sesto scarl.

Quest'ultimo dispone che, allorquando venga radicata una controversia presso il G.O., finalizzata ad ottenere il pagamento di somme di denaro di cui all'art. 9 del medesimo statuto, non potranno essere svolte domande riconvenzionali o eccezioni per titoli non riconducibili al medesimo.

L'eccezione non può trovare accoglimento, avendo Sesto scarl promosso procedimento monitorio nei confronti di Marinelli spa per il pagamento di somme di denaro derivanti dagli obblighi di cui all'art. 9 del proprio statuto ed essendosi Marinelli spa opposta al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Vicenza formulando le proprie eccezioni relative al titolo oggetto di causa, senza, financo, formulare alcuna domanda riconvenzionale.

Con riguardo al merito, l'opposta giudica contrattuale il credito vantato, individuandone precipuamente la fonte nell'art. 9 del proprio statuto, qualifica l'opponente come sua consorziata - detenente il 49% del capitale sociale - nonché descrive la propria struttura con attività esterna secondo lo schema del "ribalto dei costi", specificando che la stessa sostiene direttamente i costi di gestione delle commesse acquisite e, periodicamente, li addebita ai soci consorziati in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, emettendo fatture "a ribalto".

Sesto scarl allega che il credito derivante dagli obblighi di cui all'art. 9 nei confronti di Marinelli spa e relativo all'anno d'esercizio 2010 di cui alle fatture emesse nel 2012 (docc. 3 e 4 proc. mon.), ammonterebbe ad euro 308.748,45, così come emerge dal proprio bilancio 2010 e rettificato l'anno successivo (doc. 7 proc. mon. e doc. 2 parte opposta).

Marinelli spa ha contestato la sussistenza del credito allegando che, dal bilancio relativo all'anno di esercizio 2010 di Sesto scarl, il proprio debito per fatture emesse ammonterebbe ad euro 360.038,00 mentre quello per fatture da emettere ammonterebbe ad euro 150.460,00 e che, pertanto, non troverebbe alcuna giustificazione giuridica la richiesta di pagamento di una somma di denaro pari ad euro 308.748,45 per fatture emesse nel 2012 ma relative al 2010, attesa l'indicazione in bilancio di una somma inferiore.

Tale difesa è priva di pregio e va respinta.



Ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio d'impresa.

Orbene, non constano agli atti impugnazioni da parte di Marinelli spa del bilancio di Sesto scarl relativo all'anno d'esercizio 2011, ancorché approvato dalla sola Maltauro spa, nonché del bilancio relativo all'anno di esercizio 2010, approvato all'unanimità da Maltauro spa e Marinelli spa.

Deve pertanto ritenersi che i predetti bilanci possano essere qualificati dal Giudice come prova liberamente valutabile ai sensi degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2710 cod. civ..

Nel merito, l'odierna opposta ha argomentato che il bilancio 2010, approvato sia da Maltauro spa che da Marinelli spa, sarebbe viziato da errore materiale e, pertanto, laddove scritto "crediti per fatture emesse" dovrebbe intendersi "crediti per fatture da emettere" mentre laddove scritto "crediti per fatture da emettere" dovrebbe intendersi "crediti per fatture emesse".

Invero, elemento a sostegno di tale argomentazione va rilevato nelle scritture del bilancio d'esercizio 2011 in cui Sesto scarl quantifica il proprio credito nei confronti di Marinelli spa per fatture da emettere in euro 365.619,00 mentre in 0,00 per le fatture emesse.

Orbene, tirando le fila del ragionamento fin qui condotto, emerge che la somma del valore delle due fatture ingiunte coincide con la rappresentazione contabile *testé* sviluppata, al netto della somma di euro 87.294,57, relativa a debiti di Sesto scarl nei confronti di Marinelli spa, dedotta in compensazione, ed è coerente con quanto affermato dalla legale rappresentante nonché liquidatrice di Sesto scarl in sede di interrogatorio formale.

Va disattesa la difesa di Marinelli spa che allega il già avvenuto pagamento del proprio debito nei confronti di Sesto scarl.

Da un lato, infatti, l'ingiunta nega la validità probatoria delle scritture contabili prodotte da controparte, dall'altro, le utilizza per affermare la quantificazione del proprio debito in euro 150.460,00 e ne allega l'avvenuto pagamento cercando di provarlo attraverso produzione documentale.

Invero, la lettura delle scritture contabili non può essere condivisa in ordine a quanto sopra esposto, mentre i documenti all'uopo prodotti (doc. 4 parte opponente), di cui solo alcuni identificano disposizioni di denaro a favore dell'ingiungente, non sono idonei ad identificarne le ragioni dispositive.



Deve essere infine respinta la difesa dell'opponente che quantifica il proprio debito nei confronti dell'opposta in euro 88.272,07, dichiarandone la già avvenuta compensazione, così come la quantificazione del valore delle fatture emesse da Sesto scarl nel 2010 in euro 272.217,50, essendo entrambe le ricostruzioni prive di qualsivoglia argomentazione nonché supporto probatorio.

Con riguardo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.. L'attrice opponente deve essere condannata a rifondere alla convenuta opposta euro 10.575,00 per compensi, somma calcolata sulla base del D.M 140/2012 prendendo a riferimento i parametri medi dello scaglione di valore in cui si inserisce la causa, ad eccezione che per la sola fase istruttoria in cui sono stati presi in considerazione i valori medi diminuiti del 50%, attesa la celebrazione solamente di un'udienza istruttoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 5091/2012, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1757/2012, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15/06/2012 nei confronti della società Marinelli Costruzioni spa e a favore della società Sesto scarl;
- 2) condanna la società Marinelli Costruzioni spa al pagamento delle spese di lite di Sesto scarl che liquida in euro 10.575,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 04/06/2019

Il Giudice Unico

dott. Antonio Picardi

